



Legge federale sul sostegno alle vittime dell'incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 124 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Contributo di solidarietà

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione accorda alle vittime dell'incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 un contributo unico di solidarietà. Scopo di tale contributo è sostenere in modo semplice e rapido le vittime e i loro congiunti.

² Per ogni persona deceduta e ogni persona ospedalizzata in seguito all'incendio è versato un importo forfettario di 50 000 franchi.

³ L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice il credito a preventivo per il contributo di solidarietà.

Art. 2 Versamento

¹ La Confederazione versa l'importo totale del contributo di solidarietà al Cantone del Vallese.

² Il Cantone del Vallese determina gli aventi diritto e versa loro i contributi.

Art. 3 Rendiconto

¹ Il Cantone del Vallese rende conto ogni due mesi alla Confederazione del versamento dei contributi.

RS

¹ RS 101

² FF 2026 ...

² L'obbligo di rendere conto si applica fino al completo versamento di tutti i contributi.

³ I rendiconti sono trasmessi al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Sezione 2: Tavola rotonda

Art. 4 Principio

¹ La Confederazione organizza un dialogo sul coordinamento delle diverse prestazioni a favore delle vittime e le esigenze degli attori coinvolti nell'incendio (tavola rotonda).

² La tavola rotonda offre un quadro per condurre discussioni transattive ed elaborare transazioni stragiudiziali.

Art. 5 Partecipazione

¹ Possono partecipare alla tavola rotonda segnatamente le vittime, i loro congiunti o i loro rappresentanti, le imprese di assicurazione interessate, altre persone eventualmente chiamate a versare prestazioni e le autorità interessate.

² La partecipazione alla tavola rotonda è facoltativa. Essa non implica alcun riconoscimento di responsabilità e non ha effetto pregiudizievole sulle procedure preliminari in sede penale né sui procedimenti giudiziari.

Art. 6 Contributo sussidiario della Confederazione a eventuali transazioni

¹ La Confederazione può contribuire con un importo massimo di 20 milioni di franchi alle transazioni concordate nella tavola rotonda. Il Consiglio federale decide in merito a tale contributo.

² Il contributo sussidiario della Confederazione si estingue il 31 dicembre 2029.

Art. 7 Presidenza e costi

¹ Il Consiglio federale nomina il presidente della tavola rotonda.

² La Confederazione si fa carico dei costi organizzativi della tavola rotonda.

Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 8

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Essa sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il 21 marzo 2026 con effetto sino al 31 dicembre 2029.